



FONDAZIONE FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI

**DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E.
CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI DELL'ENTE**

Art. 1

OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione finanziaria delle risorse del FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito "FASC" o "Fondo" o "FONDAZIONE") con sede legale in Milano, via Tommaso Gulli 39, istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936, già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, e trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 509/1994, avente lo scopo di assicurare prestazioni previdenziali così come disciplinato dall'art. 2 dello Statuto a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.

2. I mandati che saranno assegnati hanno le seguenti caratteristiche:

- numero dei mandati di gestione che saranno assegnati: 3;
- capitalizzazione complessiva del patrimonio mobiliare affidato in gestione: circa 210 milioni di Euro;
- caratteristiche del mandato di gestione: la gestione avverrà mediante stipula di un contratto di gestione individuale di portafogli.

3. Ad ogni gestore incaricato verrà assegnato un patrimonio iniziale in gestione pari a circa 70 milioni di Euro.

Successivamente il Fondo potrà mettere a disposizione ulteriori flussi secondo modalità di ripartizione che lo stesso Fondo si riserva di individuare a proprio insindacabile giudizio.

Art. 2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo posto a base d'asta del servizio di cui all'articolo precedente si stima essere di Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) complessivi per la durata della convenzione.

Art. 3

DOCUMENTAZIONE DI GARA E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. La documentazione di gara è costituita dal Bando di gara, dal presente Disciplinare di gara e dai suoi allegati.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 è disponibile sul sito del FASC (<http://www.fasc.it>) e presso gli uffici amministrativi del Fondo, siti in via Tommaso Gulli n. 39 - 20147 Milano.
3. I concorrenti potranno chiedere esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo gare.fasc@pecmail.net eventuali chiarimenti ed informazioni complementari che, se richiesti in tempo utile, (cioè non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte) saranno comunicati fino a 6 giorni lavorativi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte; le risposte ai quesiti scritti, se richieste in tempo utile, saranno evase esclusivamente mediante pubblicazione sul sito <http://www.fasc.it>; in ogni caso modifiche e chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente sul sito con onere dei partecipanti di consultazione dello stesso. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Art. 4

LINGUA

1. L'italiano è l'unica lingua della procedura.
2. I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare l'offerta scritta ed ogni dichiarazione, attestazione e documentazione richiesta in lingua italiana.
3. Eventuali certificati, documenti di qualsiasi genere e dichiarazioni sostitutive originali in lingua diversa dall'italiano, per essere accettati dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui sono state redatte, ovvero mediante traduzione asseverata nelle forme di legge previste dall'ordinamento italiano.

Art. 5

INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO

1. La convenzione ha efficacia 72 mesi (sei anni) a decorrere dalla data del 1° novembre 2014.

Art. 6

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

1. Alla selezione possono partecipare soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea (ad eccezione dei centri off-shore), che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
2. In particolare i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando:

- società di gestione abilitate allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. – non sono ammesse società con sede nei centri off-shore;
- disporre di almeno una succursale in Italia;
- disporre di volume di risparmio gestito per conto di clientela istituzionale (intendendosi per tale esclusivamente le seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie assicurazione, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi sovranazionali, Corporate, ONLUS Gestioni separate del ramo vita) pari ad almeno 210 milioni di Euro;
- capacità tecnica a svolgere le attività indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara e pubblicato sul profilo del committente. Tale capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal disciplinare di gara e dall'art. 42 del D.Lgs. 163/06.

3. Al fine di consentire al FASC la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa stabiliti dal presente Disciplinare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis D.Lgs. n. 163/06 tramite il sistema AVCPASS, secondo le modalità stabilite indicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., pubblicata sul sito www.avcp.it.

4. Non saranno ammesse le candidature formulate da Società appartenenti ad identici Gruppi societari, né appartenenti al Gruppo denominato Société Générale a cui appartiene la Banca depositaria del FASC (Société Générale Securities Services SpA).

5. Sono ammissibili le sole deleghe finalizzate alla gestione del patrimonio e limitate a specifiche categorie di investimento.

Troverà applicazione l'art.118 del D.Lgs. 163/2006 per le attività costituenti l'oggetto dell'appalto, come descritto al punto 1 del presente Disciplinare.

Nel caso la candidatura preveda deleghe di gestione - fermo restando che l'eventuale aggiudicazione avverrà unicamente nei confronti del soggetto delegante e che non si instaurerà alcun rapporto contrattuale tra il FASC ed il soggetto delegato - la delega può essere affidata a società di gestione del risparmio, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea (ad eccezione dei centri *off-shore*), che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento, che alla data di pubblicazione del Bando appartengano allo stesso Gruppo societario della Società delegante e dispongano di almeno una succursale in Italia; per Società appartenenti allo stesso Gruppo societario si intendono le Società tenute alla compilazione del bilancio consolidato, a norma della Direttiva 83/349/CEE.

6. Possono presentare il progetto per la gestione del servizio e delle attività connesse imprese private in forma societaria o cooperativa, sia in forma singola che associata (ATI), che svolgano attività attinenti alle prestazioni richieste dal Disciplinare di Gara, e che abbiano sede legale nel territorio dei Paesi membri dell'U.E. alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, con riferimento al Disciplinare (art. 6 del Disciplinare di Gara).

7. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

8. È vietata la partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti da due o più imprese in possesso singolarmente dei requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara, che abbiano l'effetto di falsare o restringere il confronto concorrenziale. La Stazione appaltante si riserva il diritto di escludere i raggruppamenti che risultassero effettivamente anticoncorrenziali in relazione alla complessità del servizio e all'assetto dello specifico mercato di riferimento.

ART. 7

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 la presentazione dell'offerta di gara da parte dell'Impresa partecipante, è subordinata, quale condizione di ammissibilità per la partecipazione alla procedura di gara ed a pena di esclusione dalla stessa, al versamento del contributo previsto dalla citata legge secondo quanto disposto dalla Deliberazione 15 febbraio 2010, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, recante l'indicazione delle modalità attuative per l'anno 2010 dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge finanziaria 266/2005.

2. I partecipanti dovranno dunque, a pena di esclusione dalla procedura di gara, presentare la ricevuta del versamento del contributo, nella misura risultante dal sito internet dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nell'apposita sezione riservata. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate dalla Deliberazione 15 febbraio 2010 e dai successivi provvedimenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicati sul sito <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. La mancata allegazione della ricevuta non potrà essere regolarizzata ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 163/06.

3. Ai fini del pagamento del suddetto contributo si comunicano i codici identificativi (CIG) della presente gara:

- Codice CIG **569723530D**

4. In caso di delega di gestione, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal soggetto delegante.

Art. 8

COMPOSIZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati a concorrere per l'affidamento dei servizi posti a gara presentano all'Amministrazione aggiudicatrice domanda di partecipazione composta, a pena di esclusione, da:

- a) Documentazione amministrativa di cui al successivo articolo 9;
- b) Questionario di cui al successivo articolo 10;
- c) Offerta economica di cui al successivo articolo 11.

2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione di cui al comma 1 è contenuta in un plico idoneamente chiuso, sigillato ai sensi del successivo comma 5, e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- i dati identificativi del concorrente singolo o associato (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e indirizzo pec);

- la dicitura: “Bando gestore finanziario”.

3. A pena di esclusione, la documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 è contenuta in tre distinte buste, separatamente chiuse in modo idoneo, sigillate ai sensi del comma 5 e controfirmate sui lembi di chiusura; ogni busta reca l'intestazione del concorrente ed una di queste diciture:

“A – Documentazione amministrativa”;

“B - Questionario”;

“C - Offerta economica”.

4. A pena di esclusione dalla procedura, le tre buste di cui al comma 3 sono contenute nel plico di cui al comma 2.

5. Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri/firme), tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

6. A pena di esclusione, il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire a:

Fondazione FASC

via Tommaso Gulli n° 39 - 20147 Milano (MI)

entro e non oltre le ore 12.00 del 5 giugno 2014

7. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna domanda di partecipazione consegnata o pervenuta oltre il termine di cui al precedente comma 6, anche per causa non imputabile al concorrente; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; l'invio del plico potrà avvenire con qualsiasi mezzo scelto dal concorrente, a totale suo rischio, e potrà anche essere consegnato a mano previo rilascio di ricevuta da parte del FASC.

8. Ai fini della data di ricevimento del plico farà fede unicamente la data di ricevimento da parte del FASC, la quale non si assume nessuna responsabilità in ordine a plichi che dovessero pervenire oltre il termine perentorio sopra indicato; nessun rimborso o compenso spetterà per le spese sostenute in dipendenza della presente gara.

9. Non saranno ammesse, né esaminate le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato dal comma 6, anche se sostitutive o integrative di domande precedenti, né sarà consentito presentare più di una domanda di partecipazione in sede di gara.

Art. 9

LA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta “A - Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1.1 una dichiarazione contenente l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni;

- 1.2 documentazione attestante il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi della deliberazione dell'AVCP in data 15.02.2010 e successive;
- 1.3 una dichiarazione di accettazione, senza condizioni o riserve di sorta, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nello schema di convenzione, e, più in generale, in tutta la documentazione relativa alla gara.
- 1.4 una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con cui gli amministratori muniti del potere di rappresentanza dell'impresa concorrente e gli altri soggetti indicati dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche tramite soggetto munito di idonea procura, dichiarino di non trovarsi nella situazione di esclusione dalla partecipazione alle gare e dalla stipula dei relativi contratti previste dalla norma citata;
- 1.5 in relazione alla capacità economico- finanziaria di cui all'articolo 41 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con cui il concorrente dichiara di disporre di un volume di risparmio gestito per conto di clientela istituzionale (intendendosi per tale esclusivamente le seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie assicurazione, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi sovranazionali, Corporate, ONLUS Gestioni separate del ramo vita) pari ad almeno 210 milioni di Euro;
- 1.6 in relazione alla capacità tecnica di cui all'art. 42, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di aver effettuato nel triennio 2011-2013 gestioni della stessa natura e tipologia di quelle previste dallo schema di contratto;
- 1.7 una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- 1.8 una dichiarazione attestante che il concorrente:
 - a. è autorizzato all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riportando gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
 - b. è autorizzato all'esercizio della medesima attività ed ha ottenuto il mutuo riconoscimento in Italia (per le imprese con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, ad eccezione dei centri off-shore);
- 1.9. un'attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le condizioni, di tutti gli oneri contrattuali e normativi, ivi inclusi quelli in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- 1.10. un'attestazione che il concorrente ha preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, nessuna esclusa, ed eccettuata, che possano influire sia sull'esecuzione del servizio sia sulla formulazione dell'offerta, e di giudicare, pertanto, remunerative le condizioni economiche presentate;
- 1.11. un impegno ad adempiere, se aggiudicatario del servizio, alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile e dalla convenzione medesima, e, nel caso di impresa non avente sede Statutaria in Italia, ad individuare all'interno della sede secondaria in Italia un rappresentante deputato ad intrattenere i rapporti con l'Amministrazione aggiudicatrice;
- 1.12. il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 potranno essere rese utilizzando l'apposito modello allegato al presente Disciplinare. Tutti i documenti di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza della Società e dagli altri soggetti individuati dall'art. 38, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06. Tali dichiarazioni potranno essere rese anche dal procuratore *ad negotia* che abbia sottoscritto la domanda di partecipazione e che sia regolarmente munito dei poteri di sottoscrivere le dichiarazioni e gli altri atti in sede di partecipazione alle gare pubbliche; alla documentazione amministrativa dovrà essere allegata copia della procura generale o speciale, redatta in forma di atto pubblico.

3. La sottoscrizione dei documenti di cui al comma 1 non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

4. FASC effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate secondo le modalità previste dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

5. In caso di delega di gestione, il delegato dovrà produrre i documenti di cui ai punti 1, 3, 4, 7 e 11 del comma 1 del presente articolo, rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna a non superare i limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto del servizio, come indicato al punto 1 del presente disciplinare, nonché la documentazione attestante l'esercizio dell'attività di Società di gestione del Risparmio di cui al D.Lgs. 58/1998 ovvero della medesima attività per le imprese con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, da inserire nella medesima busta "A" con le modalità indicate nei commi precedenti, ma in un plico separato rispetto alla documentazione fornita dal soggetto delegante e rilasciare copia della delega di gestione.

6. La busta A, contenente la documentazione amministrativa, dovrà contenere, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06 pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale indicato dall'art. 2, paragrafo 1, del presente disciplinare, da costituirsi esclusivamente mediante fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.9.1998 n. 58.

Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, saranno tenute ad allegare copia del documento attestante la stipula del contratto di fideiussione corredato dalle relative clausole, che dovranno essere conformi a quanto previsto di seguito e alle disposizioni dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività medesima della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del FASC.

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di validità di 180 (centottanta) giorni, su richiesta del FASC, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'impresa partecipante sarà tenuta ad allegare,

a pena di esclusione, copia della certificazione predetta o a rilasciare dichiarazione del suo possesso con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

L'offerta infine dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del presente Disciplinare e dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il FASC, nell'atto con cui comunicherà l'esito della gara alle imprese che non risulteranno aggiudicatarie, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione provvisoria entro 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 10

LA BUSTA "B" – QUESTIONARIO

1. La busta "B - Questionario" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1.1 i *files* di cui si compone il Questionario, salvati su supporto informatico (pen-drive o CD-Rom), nel medesimo formato *excel* senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;

1.2 la stampa di tutti i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante del concorrente.

2. Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate su di un *file* in formato *word* a parte; il file dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa e dovrà essere denominato "XXXX [Denominazione del concorrente] – *Annotazioni al Questionario.doc*".

3. In caso di delega di gestione, nonché in tutti i casi di partecipazione congiunta, ciascun soggetto, pena l'esclusione, dovrà compilare un Questionario distinto, da inserire in buste separate nella medesima busta "B" con le modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 11

LA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

1. La busta "C - Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:

1.1 la dichiarazione, formulata utilizzando esclusivamente sul modello allegato al disciplinare che dovrà indicare in cifra ed in lettere, la percentuale che rappresenta la commissione fissa di gestione dovuta alla Società aggiudicataria per lo svolgimento del servizio e che verrà applicata alla base di calcolo rappresentata dal patrimonio conferito in gestione; nel caso di discordanze tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere sarà considerata valida la sola offerta più vantaggiosa per FASC;

1.2 l'impegno a mantenere le condizioni offerte fisse ed invariabili per tutto il periodo di efficacia della convenzione, fatta salva la facoltà del Fondo di richiedere una variazione secondo le modalità previste dalla convenzione;

1.3 una dichiarazione per cui le condizioni di cui trattasi si intendono fissate dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza e sono approvate dai competenti organi deliberativi.

2. Assolta qualora prevista dalle norme l'imposta di bollo, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di cui all'articolo 9, comma 2.

3. La società dichiara che l'offerta è riferita ad un servizio realizzato mediante ricorso alle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58.

Art. 12

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La valutazione delle offerte prevede un giudizio articolato in due fasi: in una prima verrà effettuata una valutazione tecnica sulla base del questionario e in una seconda la valutazione economica.

2. Nel complesso, il punteggio messo a disposizione della selezione ammonta a 100.000 punti, di cui 80.000 riservati alla valutazione tecnica e 20.000 alla componente economica.

3. Per quanto riguarda la prima fase (valutazione tecnica), i voti verranno attribuiti alle diverse aree di osservazione indagate con il Questionario; nello specifico, ad ogni area verranno attribuiti punteggi come dettagliato nella tabella seguente:

A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA' CANDIDATA	14.000
B. VOLUMI DI RISPARMIO GESTITO	20.000
C. PROCESSO DI INVESTIMENTO	8.000
D. PROCESSO INVESTIMENTI ASSET CLASS OBBLIGAZIONI	8.000
E. PROCESSO INVESTIMENTI ASSET CLASS AZIONI	6.000
F. GESTIONE DEICONFLITTI DI INTERESSE	9.000
G. RISULTATI	15.000

Le sottovoci rispetto alla tabella ed i relativi punteggi sono dettagliate nel questionario allegato

Totale questionario **80.000**

4. Il punteggio sull'Offerta economica sarà attribuito sulla base di un criterio che proporziona le diverse offerte rispetto a quella risultante più vantaggiosa in termini assoluti; tale criterio prevede:

- l'attribuzione del punteggio massimo, corrispondente a 20.000 punti, alla commissione fissa di gestione minore, espressa in termini di percentuale annua sul portafoglio in gestione; per le restanti offerte il punteggio attribuito corrisponde al prodotto fra tale valore massimo (20.000 punti) e la risultante del rapporto tra l'offerta risultante come più vantaggiosa e l'offerta volta per volta in esame;

5. A titolo esemplificativo:

- ipotizzando una offerta più vantaggiosa relativa alla componente della commissione fissa di gestione pari a 10 punti base (0,10%) ed una seconda offerta pari a 12 punti base (0,12%), alla prima verrà attribuito il punteggio massimo di 20.000 punti ed alla seconda un punteggio pari a 16.666,66, corrispondente a $20.000 * (0,10\%/0,12\%)$;

7. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta né condizionate. Ai fini della presente gara si considera offerta in aumento il valore superiore ai 25 punti base (0,25%) corrispondente al valore

all'aliquota utilizzata per determinare la stima del valore dell'appalto di cui all'art.1. Tali offerte saranno escluse dalla valutazione e non concorreranno all'assegnazione dell'appalto.

Art. 13

SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Le operazioni di gara saranno espletate da apposita Commissione, nominata dal C.d.A., la quale, il giorno **16/06/2014** con inizio alle ore 15.00, presso FASC in Via Gulli n. 39 Milano, procederà ad esaminare tutti i plichi pervenuti a FASC, escludendo quelli non integri, nonché quelli pervenuti a FASC successivamente alla scadenza del termine fissato per il 05/06/2014. Si applicheranno, altresì, le clausole di esclusione previste all'art. 46 del D.Lgs. 163/2006.

2. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, di seguito indicate, potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente, ovvero un incaricato munito di apposita procura speciale o di delega, con l'indicazione dei relativi poteri di rappresentanza; le sedute aperte al pubblico saranno comunicate ai concorrenti con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla Commissione (telefono, telegramma fax o posta elettronica), con congruo anticipo.

3. La Commissione procederà all'apertura dei plichi, aprendo in successione ciascuno di essi, in ordine di arrivo.

4. Con riferimento a ciascun concorrente la Commissione:

- verificherà che il plico contenga le buste A, B e C, integre e chiuse, escludendo le offerte i cui plichi risultino privi di una o più di tali buste ovvero contengano una o più buste non conformi alle prescrizioni formali richieste a pena di esclusione dal Bando di gara e dal presente Disciplinare;
- aprirà la busta "A", al fine di accertare la presenza di tutti documenti previsti dal presente Disciplinare; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta trasmessa nelle forme ritenute opportune dalla Commissione, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti necessari.

5. In seguito all'apertura della busta A la Commissione richiederà a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio disposto in seduta pubblica di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall'art. 9, comma 1, punti 1.5 e 1.6 del presente Disciplinare con le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il termine sopra indicato è perentorio e non prorogabile. La Commissione potrà richiedere il completamento della documentazione o la presentazione di chiarimenti ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

6. In altra successiva seduta pubblica, da comunicare ai concorrenti, saranno comunicati gli esiti delle verifiche espletate sulla documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti stessi, e si procede all'apertura delle buste "B". La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dei Questionari e procederà all'attribuzione dei relativi punteggi in conformità ai criteri di valutazione di cui all'articolo 12.

7. In altra successiva seduta pubblica la Commissione darà immediata lettura delle condizioni economiche offerte dai concorrenti e, in una o più sedute riservate, procederà e all'attribuzione dei relativi punteggi mediante l'applicazione della formula di cui all'articolo 12.

8. La commissione eseguirà le verifiche previste dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 in relazione alle offerte che appaiano anormalmente basse. L'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte è disciplinato ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. Al termine dei lavori la Commissione procederà alla somma di tutti i punteggi parziali (Questionario + Offerta economica) attribuiti alle diverse offerte risultate non anomale, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta; infine, la Commissione procederà in seduta pubblica:

- alla formulazione della graduatoria;
- all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 14

AGGIUDICAZIONE

1. All'esito delle operazioni selettive il FASC individua quali aggiudicatari definitivi degli incarichi oggetto della procedura di gara i primi tre concorrenti in graduatoria nei termini dell'articolo 11, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, l'aggiudicazione diventerà definitiva con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione del servizio di cui trattasi da parte del C.d.A. FASC.

2. In seguito all'aggiudicazione provvisoria FASC procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dei 3 aggiudicatari e dei 3 concorrenti che seguiranno in graduatoria.

A tal fine FASC chiederà ai concorrenti assoggettati a verifica l'allegazione dei documenti e delle certificazioni previste dall'art. 38, commi 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del medesimo Decreto.

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e alle successive disposizioni attuative.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati al momento della richiesta di partecipazione alla gara.

4. In seguito all'esito positivo della verifica dei requisiti sopra descritti i concorrenti aggiudicatari saranno tenuti a costituire una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.9.1998 n. 58.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività medesima della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del FASC.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006. FASC si riserva la facoltà di richiedere agli aggiudicatari, in ogni momento, il ripristino della garanzia nell'importo originario.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, commi 9 e 10 del D.Lgs n. 163/2006, la stipula delle convenzioni relative a ciascun incarico dovrà avvenire entro un termine non superiore ai 60 giorni a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, di cui al comma precedente, e non inferiore a **35** giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari, fatta salva la facoltà concessa dalla norma di abbreviare i tempi della comunicazione nei casi di motivata urgenza.

6. il FASC provvederà comunque a comunicare, in conformità all'articolo 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006:

- l'avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni, agli aggiudicatari, ai concorrenti che seguono nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
- l'esclusione, agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

7. Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di tre sole offerte valide, purché esse siano ritenute congrue e convenienti dal FASC aggiudicatrice.

FASC si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora pervengano meno di tre offerte ammissibili. In tale eventualità, il servizio verrà successivamente aggiudicato con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 15

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. In caso di revoca o decadenza dall'aggiudicazione, ovvero di risoluzione della convenzione stipulata con l'aggiudicatario, e fatta salva la facoltà di cui all'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, il FASC si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue l'impresa aggiudicataria nella graduatoria finale, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in gara.

2. L'offerta è vincolante e irrevocabile e gli aggiudicatari sono tenuti alla sottoscrizione del contratto in conformità con le vigenti norme di legge.

3. Oltre i termini di validità dell'offerta, pari a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, il concorrente eventualmente interpellato dal FASC per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

4. Nell'ipotesi di recesso o di risoluzione di contratto previsto dalla Convenzione il C.d.A. del FASC affiderà il servizio, per la durata residua, alle imprese che immediatamente seguono in graduatoria. Qualora ciò risulti impossibile per qualsiasi causa il servizio potrà essere affidato con apposita deliberazione del C.d.A. a uno o ad entrambe le imprese aggiudicatarie.

5. In ogni caso, il FASC si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il Bando ed il presente Disciplinare, di non procedere all'aggiudicazione e di non stipulare la convenzione, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere o tipo.

Art. 16

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Le commissioni dovute ai gestori ai sensi della Convenzione vengono accreditate sui conti indicati dalle società aggiudicatarie. Il FASC comunicherà ai soggetti aggiudicatari gli elementi alla base del calcolo delle commissioni.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara è il FASC.

Art. 18

NORMA DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare o dagli altri atti di gara, troveranno applicazione le disposizioni del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché le ulteriori disposizioni di legge in materia.

ALLEGATI

- A. Questionario;
- B. Schema di convenzione;
- C. Modello di dichiarazione dei requisiti
- D. Modello offerta economica;
- E. Statuto e Regolamento vigenti della Fondazione FASC.